

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'

DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34

I sottoscritti:

1) _____ nato a _____ il
_____, CF _____, residente in Via
_____ a _____ ();

2) _____ nato a _____ il
_____, CF _____, residente in Via
_____ a _____ ();

3) _____ nato a _____ il
_____, CF _____, residente in Via
_____ a _____ ();

4) _____ nato a _____ il
_____, CF _____, residente in Via
_____ a _____ ();

consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci;

nel rispetto delle disposizioni e degli obblighi di cui al D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. n. 81 del 6-4-2013)"

DICHIARANO

l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.

_____, _____

(luogo e data)

Firma

Estratto Art. 6 – Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013, n. 34)

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.

2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.